



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ABRUZZO SEZ. STACCATA DI PESCARA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

IANNACCONE GIUSEPPE Presidente

DI SERIO MIRVANA Relatore

BALLORIANI MASSIMILIANO Giudice

COP. 100/1710

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 782/2016
depositato il 27/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 179/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di CHIETI

difeso da:

VICINANZA AVV. ANGELO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TAZ03I402134 IRES-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TAZ03I402134 IRAP 2010

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 782/2016

UDIENZA DEL

19/10/2017 ore 16:00

N° 1051

PRONUNCIATA IL:

19/10/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/11/2017

Il Segretario

Murgo Anna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, quale legale rappresentante della
”, impugnava dinanzi la Commissione Tributaria di Chieti l’avviso di accertamento n. TAZ031402134, relativo all’anno di imposta 2010, avente ad oggetto il recupero a tassazione di IRES e IRAP derivanti dal recupero delle perdite pregresse sul presupposto che la società, all’epoca delle perdite, svolgeva un’attività diversa da quella svolta dell’anno di imposta 2010, così contravvenendo all’art. 84, comma 3 del DPR 917/86.

Con sentenza n. 179/16 la CTP accoglieva il ricorso ritenendo insussistenti le ragioni poste a base del recupero a tassazione atteso che _____ è la stessa persona che nel 2004 ha costituito la società in forma di impresa familiare con il coniuge / _____ in con quote pari al 50% (essendo socia della ‘ _____ s.r.l.”); che il 10.7.2007, a seguito del trasferimento delle quote del coniuge _____ a suo favore e della modifica della denominazione in “ _____ s.r.l.”, subiva delle perdite tanto da mettere, nel 2008, in liquidazione la stessa società e che, nel 2010, revocava la messa in liquidazione, cambiava la denominazione sociale in _____ e portava in detrazione le pregresse perdite subite senza alcuna violazione della norma in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello lamentando l’errata applicazione dell’art. 84 DPR 917/86 - norma a carattere antielusivo – che al comma 3 introduce una duplice limitazione all’utilizzo delle perdite atteso che le stesse possono essere utilizzate a) nel caso di cessione del “pacchetto di controllo” solo se non è stata modificata l’attività economica concretamente realizzata nel momento in cui le perdite si sono verificate, oppure, b) se la società con perdite dimostra di aver avuto nel biennio anteriore alla cessione almeno dieci dipendenti oppure ricavi pari o superiori al 40% della media dei ricavi del biennio precedente. Limitazioni che l’Ufficio ritiene esistenti nel caso in esame atteso che la società, nell’anno di imposta 2010, svolgeva una attività diversa rispetto agli anni pregressi, con la conseguente inutilizzabilità delle perdite.

_____ quale legale rappresentante della _____ si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

All’esito della discussione in pubblica udienza, questa Commissione ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

COPIA USO STUDIO



L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

L'art. 84 del DPR 917/86, al comma 3, prevede delle limitazioni all'applicazione del riporto delle perdite di cui al comma 1 statuendo testualmente che *“le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori...”*.

Nel caso in esame non sono ravvisabili i motivi che escludono il beneficio fiscale del riporto delle perdite, come sostenuto dall'Ufficio, poiché [redacted] era già socia della stessa società e, quindi, non può essere considerata terzo ovvero soggetto estraneo alla società. La [redacted], inoltre, ha acquistato il 50% delle quote e, quindi, non ci si trova davanti al *trasferimento della maggioranza delle partecipazioni* e, per quanto riguarda la *modifica dell'attività*, la stessa è irrilevante nel caso in esame poiché intervenuta nell'anno 2010 e cioè ben oltre i due anni il periodo di imposta (anno 2007) in corso al momento del trasferimento delle quote, come richiamato nella norma.

Nel caso in esame l'Ufficio non contestata la circostanza che la società è stata costituita nel 2004 da [redacted] e dall'allora marito [redacted] con quote pari al 50% per ciascun socio; che con atto notarile del 10.7.2007, a seguito della separazione personale tra i soci (omologata dal Tribunale di Chieti il [redacted], si è provveduto a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi con il trasferimento del 50% delle quote del coniuge [redacted] alla [redacted] che modificava la denominazione sociale da “/ [redacted] srl” in “ [redacted] s.r.l.” senza, però, modificare l'attività sociale; che nel secondo semestre dell'anno 2007 la società ha registrato un crollo delle vendite tanto che si è reso necessario il licenziamento delle due uniche impiegate e la conseguente interruzione dell'attività ordinaria culminata, nel 2008, nella messa in liquidazione della stessa; che in data 11 agosto 2010, avendo nel frattempo la [redacted] conseguito il diploma di laurea in economia e Management, veniva disposta la revoca della messa in liquidazione della [redacted] srl con mutamento sia dell'oggetto sociale - in pianificazione aziendale, studi di fattibilità, business plan- che della denominazione in [redacted] s.r.l.



COPIA USO STUDIO

E' evidente, quindi, che, così come rilevato dalla CTP, è la stessa persona che nel 2004 ha costituito la società (essendo già socia della "..... s.r.l."); che nel 10.7.2007, a seguito del trasferimento delle quote del coniuge, ha modificato la denominazione in "..... s.r.l.", che ha subito delle perdite poi portate in detrazione nell'esercizio 2010, senza soluzione alcuna di continuità e, quindi, senza alcun intento elusivo.

Nel caso in esame, quindi, non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 84, comma 3 del DPR 917/86 e neanche si ravvisano le finalità elusive che la norma vuole evitare prevedendo delle limitazioni all'applicazione del riporto delle perdite previste al comma 1 della stessa norma.

Ne discende, quindi, che l'appello deve essere rigettato.


Le spese seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 782/2016 r.g.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede:
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge

Così deciso in Pescara il 19/10/2017

Il Giudice est.
dott.ssa Mirvana Di Serio



Il Presidente
dott. Giuseppe [unintelligible]



COPIA USO STUDIO